

COMUNE DI Guardabosone

Provincia di Vercelli

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

COSTITUZIONE DEL FONDO DEL PERSONALE DEI LIVELLI ANNO 2024

REDAZIONE AI SENSI DELL'ART.40 - COMMA 3 - SEXIES D.LGS. n. 165/01

(Modello obbligatorio - Circolare della Ragioneria generale dello stato del 19/07/2012 n.25,

nonché degli aggiornamenti effettuati dalla RGS)

Premessa

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'art. 40, D. Lgs. n. 165/2001, d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica, ha predisposto lo "*Schema standard di relazione tecnico-finanziaria*" e lo "*Schema standard di relazione illustrativa*" quali allegati alla circolare n. 25 del 19/07/2012, tali schemi sono stati aggiornati dalla RGS nel corso dell'anno 2013. Gli schemi hanno natura obbligatoria nelle diverse sezioni in cui sono suddivisi e pertanto la costituzione e l'utilizzo delle risorse decentrate del Comune per l'anno 2020 sono state redatte dal Responsabile dei servizi del personale ai fini della coerenza con il bilancio, secondo i citati modelli standard. Tali schemi saranno pubblicati in modo permanente, ai sensi dell'art. 40-bis, co. 4, D. Lgs. n. 165/01, sul sito istituzionale dell'ente.

Per quanto riguarda la costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2020 è necessario effettuare le seguenti precisazioni:

- Le indicazioni contenute nel D. Lgs. n. 75/2017 innovano, in diversi punti la costituzione del fondo delle risorse decentrate rispetto alle regole seguite nell'anno 2016, in particolare nei seguenti punti:
 - Ai sensi dell'art.23, comma 2, il salario accessorio non diminuisce più in relazione al personale presente ma lo stesso non potrà superare l'importo complessivo dell'anno 2016;
 - Il limite del salario accessorio del 2016 può essere incrementato della componente variabile da parte degli enti che sono stati oggetto di sfioramento del patto di stabilità nell'anno 2015, i quali avrebbero dovuto escludere nel 2016 la componente del salario accessorio aggiuntiva (art. 15, comma 2 e comma 5), con possibilità di recuperare le citate risorse qualora inserite nell'anno 2015;
- Per la prima volta, il Legislatore inserisce oltre al salario accessorio anche le componenti del fondo integrativo, limitatamente alla parte variabile, prevedendo espressamente la possibilità di inserire importi nell'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione (art. 15, comma 5, e, per i dirigenti, art. 26, comma 3, entrambi per la sola componente variabile) e il relativo mantenimento, restando fermo il non superamento del limite del salario accessorio dell'anno 2016;
- L'art. 79, comma 1, del CCNL, comparto Funzioni Locali, triennio 2019/2021, sottoscritto in data 16/11/2022, ha innovato le modalità di costituzione del Fondo delle risorse decentrate.

Incarichi di Elevata Qualificazione

- L'art. 16 del contratto individua la nuova posizione di lavoro di elevata responsabilità, con elevata autonomia decisionale. L'ente, con separati provvedimenti, deve determinare i criteri generali per il conferimento degli incarichi di Elevata Qualificazione (E.Q.), nonché il sistema di graduazione di ciascuna posizione. Come specificato dal successivo art. 17 il trattamento economico accessorio del personale titolare di un incarico di E.Q. è costituito dalla retribuzione di posizione omnicomprensiva, che varia da un minimo di € 5.000,00, ad un massimo di € 18.000,00 annui lordi, e dalla retribuzione di

risultato, quantificata secondo i criteri per la determinazione e l'erogazione annuale della retribuzione di risultato, definiti all'interno del sistema di misurazione e valutazione della performance, destinando a tale particolare voce retributiva il 25% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato. Ai sensi del comma 6 del predetto art. 17, a seguito del consolidamento delle risorse decentrate stabili con decurtazione di quelle che gli enti hanno destinato alla retribuzione di posizione e di risultato, secondo quanto previsto dall'art. 67, comma 1, del CCNL 21.5.2018, le somme predette sono a carico del bilancio.

Le risorse fisse

- L'art. 79, comma 1, del CCNL - comparto Funzioni Locali, triennio 2019/2021, sottoscritto in data 16/11/2022, ha innovato le modalità di costituzione del Fondo delle risorse decentrate, prevedendo quanto segue:
 - il comma 1, lett. a) del CCNL 16.11.2022 ha definito che la parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente continua ad essere costituita annualmente dalle risorse di cui all'art. 67, commi 1 e 2, lett. a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21/5/2018, con un importo unico consolidato al quale vanno aggiunte le seguenti voci: RIA, differenziali PEO, per incremento di € 83,20 a dipendente in servizio al 31/12/2015. Queste ultime 2 voci non sono soggette ai limiti di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs 75/2017, come previsto dall'art. 79, comma 6, del CCNL 2019/2021;
 - Ai sensi dell'art. 79, comma 1, le risorse di cui al comma 1, lett. a) sono integrate da:
 - un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018 che decorre retroattivamente dal 1/01/2021;
 - una risorsa da stanziare in caso di incremento stabile della consistenza in personale;
 - gli importi pari alle differenze tra gli incrementi di cui all'art. 76 CCNL 219/2021 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
 - a decorrere dall'anno 2023, data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale, della quota di risorse, già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1.

Le risorse variabili

In base a quanto previsto dall'art. 79, comma 2, del CCNL 26/11/2022, gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse, variabili di anno in anno:

- a) risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 21.05.2018;
- b) un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;

c) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c) del presente CCNL; in relazione alla finalità di cui alla presente lettera, le Camere di Commercio possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D. lgs. n. 219/2016;

d) delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999,

Inoltre gli enti, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023.

Il comma 6 prevede che la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge.

Relazione tecnico-finanziaria

La presente relazione tecnico-finanziaria si riferisce alla costituzione del fondo integrativo con il compito di individuare e quantificare i costi e attestarne la compatibilità e sostenibilità nell'ambito degli strumenti annuali e pluriennali di Bilancio. Si precisa come la costituzione del fondo sia rimessa alla esclusiva competenza della dirigenza, con possibili integrazioni, qualora ne sussistano i presupposti, di integrazioni da parte dell'organo esecutivo per le risorse che trovino esclusiva capienza quali risorse aggiuntive finanziate in bilancio.

I - Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa costituisce uno specifico atto dell'Amministrazione teso a quantificare l'ammontare esatto di ciascun Fondo in applicazione alle regole contrattuali è stato quantificato il fondo delle risorse decentrate nell'anno 2024 in complessivi **€ 5.707,15**

- Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

- Risorse storiche consolidate

Importo unico consolidato anno 2017: € 5.102,25

Ai sensi dell'art. 79, comma 1, lett. a) del CCNL 16.11.2022 ha definito che la parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente, continua ad essere costituita annualmente dalle risorse di cui all'art. 67, commi 1 e 2, lett. a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21/5/2018. L'art. 67, comma 1, CCNL 2016-2018 stabiliva che"*4 decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi"*:

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 (Art.67 CCNL 2016-2018)	€ 5.707,15
TOTALE	€ 5.707,15

Costituzione parte stabile del fondo, come previsto dall'art. 79 del C.C.N.L.

Oltre all'importo unico consolidato, il comma 1, lett. a) dell'art. 79 prevede il mantenimento delle seguenti voci, già previste dall'art. 67, comma 2, del CCNL 2016/2018

QUOTA DI EURO 83,20 PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2015 (ART.67, C.2, LETT.A) (NON soggetto al limite)	€ 166,40
DIFFERENZIALI POSIZIONI DI SVILUPPO (ART.67, COMMA 2 LETT.B) (NON soggetto al limite)	€ 127,20
TOTALE	€ 293,60

Il comma 1, lett. b) dell'art. 79 prevede, invece, un incremento di € 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018 che decorre retroattivamente dal 1/01/2021. Per il nostro ente è pari ad **€ 169,00**. Tale importo è stato calcolato in base a quanto espresso dal parere ARAN nr. CF173 che precisa quanto segue: *"Ai fini del suddetto calcolo si tiene conto del personale in servizio al 31/12/2018 destinatario del CCNL e non si tiene conto delle percentuali di part-time. Si ricorda che il suddetto incremento decorre dal 1/1/2021, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 79, comma 5"* e non sono soggette ai limiti di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs 75/2017, come previsto dall'art. 79, comma 6, del CCNL 2019/2021.

Ai sensi dell'art. 79, comma 1, lett. d), si inseriscono gli importi pari alle differenze tra gli incrementi di cui all'art. 76 CCNL 219/2021 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze, che per l'anno 2024 sono pari ad **€ 142,30** e sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data di decorrenza degli incrementi, secondo quanto espresso dal parere ARAN CFL 174. Tali somme non sono soggette ai limiti di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs 75/2017, come previsto dall'art. 79, comma 6, del CCNL 2019/2021; ai sensi dell'art. 79, comma 1 bis del CCNL 16/11/2022, sono incrementate, a decorrere dall'anno 2023, data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale, della quota di risorse, già a le risorse totali aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, per l'anno 2024, determinate ai sensi dell'art. 79, comma 1, ammontano ad € 5.707,15 di cui € 604,90 non soggetti ai vincoli

- Sezione II - Risorse variabili

Ai sensi dell'art. 67, co. 3, CCNL 2016-2018 si precisa che il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere aumentabile, con importi variabili di anno in anno, con la seguente distinzione tra quelle soggette ai limiti di cui all'art. 23, comma 2, D. Lgs. 75/2017 e quelle che sono esclusi dai citati limiti e vincoli finanziari.

Risorse variabili soggette ai limiti

Non ricorre l'ipotesi di risorse variabili soggette al limite.

Risorse variabili non soggette ai limiti

Non ricorre l'ipotesi di risorse variabili soggette al limite.

Sezione III - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Questa sezione è dedicata alla sintesi del Fondo sottoposto a certificazione, elaborato sulla base delle sezioni precedenti:

- a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione. L'importo è pari ad € **5.707,15** a cui vanno dedotti € 604,90 per un importo netto di € 5.102,25;

Totale risorse variabili sottoposte a certificazione. L'importo totale è pari a complessivi € 0,00

Totale Fondo sottoposto a certificazione. Il totale del fondo sottoposto a certificazione è pari a € **5.707,15**.

Retribuzioni posizioni e risultato e (imputate a bilancio). L'importo complessivo per retribuzioni di posizione e risultato imputato a bilancio è pari ad €. 4.767 ,00 quale esclusione dal limite delle

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Il modulo che segue riguarda l'utilizzazione del fondo per le risorse decentrate come formalmente concordata in sede di *accordo integrativo*.

- Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Ai sensi dell'art. 80 del CCNL stipulato il 16/11/2022, gli enti rendono annualmente disponibili tutte le risorse confluite nel Fondo risorse decentrate, al netto delle risorse necessarie per corrispondere i differenziali di progressione economica, al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) comma 3 lett. b), e di quelle necessarie a corrispondere i seguenti trattamenti economici fissi a carico delle risorse stabili del fondo:

quote dell'indennità di comparto, di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c), del CCNL del 22.01.2004;

incremento delle indennità riconosciute al personale educativo degli asili nido, di cui all'art. 31, comma 7, secondo periodo, del CCNL del 14.09.2000 e di cui all'art. 6 del CCNL del 5.10.2001;

indennità che continuano ad essere corrisposte al personale dell'ex-VIII qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.07.1995. Sono inoltre rese di nuovo disponibili,

le risorse corrispondenti ai predetti differenziali di progressione economica e trattamenti fissi non più corrisposti a seguito di cessazione del personale o acquisizione di superiore area nell'anno precedente. Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile.

In questa sezione sono rappresentate tutte le poste la cui disciplina esula dall'attività negoziale integrativa. Questa sezione rappresenta quindi la quantificazione da parte dell'Amministrazione delle poste non contrattate e/o non contrattabili del Fondo che, sommata alle poste contrattate della sezione successiva, come oggettivamente rilevate dal contratto integrativo certificato dall'organo di controllo, parifica il totale delle risorse rese disponibili in sede di costituzione del fondo. Le poste la cui destinazione è da considerarsi vincolante e/o storica sono le seguenti:

1. *Indennità di comparto quota carico Fondo:* sono inserite le risorse del fondo di cui all'art. 33, co. 4, alinea a), CCNL 02-05. Tale voce non è contrattabile in quanto la misura dell'indennità di comparto è stabilita dal CCNL e non può quindi essere oggetto di contrattazione integrativa. Il valore inserito nella tabella è esposto in forma previsionale, coerentemente con le restanti voci sia in sede di costituzione che di destinazione del Fondo;
2. *Progressioni orizzontali attribuite:* sono inseriti i valori storici del Fondo destinati a remunerare le progressioni economiche già in essere prima del contratto integrativo annuale di riferimento. Anche qui i valori sono inseriti nella tabella al valore previsionale attuale, ossia sulla base del personale in essere al 01/01/2023 cui sono stati aggiunti gli incrementi previsti dal CCNL 2019-2021;
3. *Decurtazione per fondo E.Q.:* è inserito l'importo necessario per la decurtazione fondo di cui all'art. 17, comma 6, CCNL 2019/2021;
4. *Differenziali PEO:* è inserita la voce prevista per differenziali PEO dall'art. 79, comma 1, lett. d) del CCNL 2019/2021;

Guardabosone, 12.12.2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Benetti Ornella